

SCHEDA DI SEGNALEZIONE DI SOGGETTI A RISCHIO PER ONDATA DI CALORE^{1,2}.

Al responsabile del Centro di salute di _____

Medico che segnala _____
n. tel. aziendale _____

Parte anagrafica

Cognome e nome dell'assistito _____
età _____

Indirizzo _____
n. tel. assistito _____

Il soggetto vive da solo SI ☐ NO ☐

Familiare contattabile SI ☐ NO ☐

Se si nominativo _____
n. tel. _____

Parte sanitaria

Presenza di condizioni cliniche ad alto rischio di aggravamento in caso di ondata di calore (BPCO, cardiopatie, insufficienze vascolari e renali, turbe neurologiche....)

SI ☐ NO ☐

Parte socio-ambientale

Condizioni abitative inadatte a fronteggiare le ondate di calore: SI ☐ NO ☐

Proposta

Intervento integrato con il centro di salute: _____

Altre proposte di intervento: _____

I luoghi di accoglienza, come già nell'estate 2004, potrebbero coinvolgere anche le caserme dei vigili del fuoco, qualora venisse riconfermata dal Ministro dell'interno, la disponibilità delle strutture territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
28 giugno 2005, n. 1085.

L.R. 48/87 e s. m. - Zone di protezione igienico-sanitaria per la tutela delle acque minerali - Divieto di insediamento di nuovi centri di pericolo.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore alle politiche territoriali ambiente e infrastrutture;

Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 21, c. 3 e 4, del regolamento interno;

b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

delibera:

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) in attesa della definitiva individuazione da parte della Regione delle aree di salvaguardia per le concessioni di acqua minerale previste dalla D.G.R. 1968 del 22 dicembre 2003:

a) di estendere le zone di protezione igienico-sanitaria di cui all'art. 33 della L.R. 48/87, già istituite nelle aree di concessione di acqua minerale e termale, riportate nell'allegato 1, a tutto il perimetro delle aree di concessione e di integrare, i vincoli vigenti in tali zone, con il divieto di insediamento di nuovi centri di pericolo di cui al comma 5 dell'art. 21 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152;

b) di individuare, per le concessioni di acqua minerale e termale, riportate nell'allegato 2, i cui concessionari non ne abbiano fatto richiesta ai sensi dell'art. 64 della L.R. 48/87, le zone di protezione igienico-sanitaria estese a tutto il perimetro della concessione e di applicare a queste il divieto di insediamento di nuovi centri di pericolo di cui al comma 5 dell'art. 21 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152;

3) di inviare copia del presente atto completo delle cartografie relative ai territori di interesse riportate negli allegati 1 e 2, ai Comuni di Scheggia-Pascelupo, Gubbio, Città di Castello, Foligno, Gualdo Tadino, Nocera Umbra, Sellano, Cerreto di Spoleto, Orvieto, Spello, Acquasparta, Massa Martana e alle ASL competenti per territorio, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza ai sensi del comma 4 dell'art. 33 della L.R. 48/87, alle Province di Perugia e di Terni e all'ARPA Dipartimento - Provinciale di Perugia e Dipartimento provinciale di Terni;

4) di inviare ai concessionari interessati copia del presente atto completo delle cartografie delle proprie Concessioni riportate negli allegati 1 e 2;

5) di pubblicare, per estratto il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

Relatore - Presidente
LORENZETTI

¹ La presente scheda va compilata esclusivamente per segnalare ai Centri di salute soggetti a rischio attualmente non seguiti in ADI.

² Per chiarimenti contattare i coordinatori delle équipe territoriali e i coordinatori dei centri di salute.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: L.R. 48/87 e s.m. - Zone di protezione igienico-sanitaria per la tutela delle acque minerali - Divieto di insediamento di nuovi centri di pericolo.

Premesso che l'art. 64 (Aree di tutela) della L.R. 48/87 prevede che «I titolari delle vigenti concessioni, qualora dimostrino la necessità di costituire, all'interno dell'area accordata in concessione, una zona di protezione igienico-sanitaria delle sorgenti di acque minerali e termali debbono farne richiesta alla Giunta regionale, la quale provvede a norma dell' art. 33»;

Premesso che con D.G.R. 1421 del 1° ottobre 2003 la Giunta regionale ha adottato l'Accordo della conferenza Stato Regioni concernente: «Linee guida per la tutela delle acque destinate al consumo umano e criteri generali per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all'art. 21 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152»;

Premesso che con D.G.R. 1968 del 22 dicembre 2003, la Giunta regionale ha adottato la Direttiva regionale concernente: «Delimitazione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano di cui all'art. 21 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152», stabilendo che «i criteri tecnici di individuazione della «aree di salvaguardia» si applicano anche alle captazioni di acque minerali presenti sul territorio regionale»; e che «i titolari delle relative concessioni devono presentare entro il 30 settembre 2004 le proposte di delimitazione delle aree di che trattasi»;

Vista la nota prot. reg. 25203 del 23 febbraio 2004 con la quale si invitavano tutti i concessionari di acque minerali a presentare entro il 30 settembre 2004 le proposte di delimitazione delle aree di salvaguardia sulla base dei criteri tecnici adottati con la D.G.R. 1968/2003;

Visto l'art. 21 del D.Lgs. 152/99, *Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano*, ed in particolare i divieti all'insediamento di nuovi centri di pericolo di cui al comma 5 nelle «zone di rispetto»;

Considerato che in alcune concessioni sono istituite le zone di protezione igienico-sanitaria ai sensi degli artt. 64 e 33 della L.R. 48/87 come riportato nell'allegato 1 alla presente;

Vista la D.G.R. n. 642 del 26 maggio 2004 con la quale sono state istituite le zone di protezione igienico-sanitaria per delle acque minerali denominate «Sangemini», «Fabia» e «Aura», applicando i vincoli e i divieti di cui all'art. 21, commi 5 e 6 del D.Lgs. 152/99;

Considerato che le acque minerali costituiscono patrimonio indisponibile della Regione e che necessitano di azioni e di interventi di tutela per il mantenimento delle loro caratteristiche qualitative e della purezza originaria;

Ritenuto che, nelle more della definitiva individuazione delle aree di salvaguardia per le concessioni di acqua minerale di cui alla D.G.R. 1968 del 22 dicembre 2003, sia necessario provvedere alla tutela delle acque minerali con il divieto di insediamento, all'interno delle aree di concessione, di nuovi centri di pericolo e delle relative attività;

Tutto ciò premesso e considerato, si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE REGIONALE ALLE RISORSE FINANZIARIE,
UMANE E STRUMENTALI

Servizio Organizzazione e politiche per la gestione e lo sviluppo della risorsa umana

Regolamento di organizzazione: «Modalità, termini e procedure per la costituzione delle strutture di supporto al Vice Presidente della Giunta regionale e agli Assessori e per l'assegnazione del relativo personale». *(Adottato con deliberazione della Giunta regionale 6 luglio 2005, n. 1131)*

Art. 1.

(Oggetto)

1. Il presente regolamento di organizzazione, adottato ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2, disciplina modalità, termini e procedure per la costituzione delle strutture di supporto al Vice Presidente della Giunta regionale e agli Assessori e per l'assegnazione del relativo personale.

Art. 2.

(Uffici di supporto)

1. Gli uffici di supporto del Vice Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, di seguito denominati «Assessori», ai sensi dell'articolo 16, comma 1 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2, sono costituiti secondo le modalità, i termini e le procedure di cui al presente regolamento.

2. Gli uffici di supporto svolgono compiti di segreteria particolare del Vice Presidente della Giunta regionale e dei singoli Assessori, ne curano le relazioni interne ed esterne, pongono in essere attività non riconducibili in alcun modo alle competenze e funzioni delle direzioni regionali o delle articolazioni organizzative della Presidenza della Giunta regionale o della Giunta regionale e svolgono funzioni di raccordo con l'amministrazione regionale.

3. Gli uffici di supporto dipendono direttamente ed esclusivamente dal Vice Presidente della Giunta e dai singoli Assessori e, nel rispetto della distinzione tra compiti di direzione politica e compiti di gestione amministrativa di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, costituiscono delle strutture speciali al di fuori dell'articolazione ordinaria dell'ordinamento organizzativo regionale.

4. Al Vice Presidente della Giunta regionale e a ciascun Assessore viene assegnato con delibera della stessa Giunta regionale un budget, per la costituzione ed il funzionamento del proprio ufficio di supporto.

Art. 3.

(Struttura e composizione)

1. Ciascun ufficio di supporto è composto da un numero massimo di tre unità, elevabili a quattro qualora si ricorra a personale con contratto di lavoro part-time.

2. Per la costituzione degli uffici di supporto il Vice Presidente e gli Assessori possono utilizzare personale regionale, personale comandato da altre amministrazioni, nei limiti e con le modalità in cui ciò sia consentito dai relativi ordinamenti e dalla contrattazione collettiva di riferimento, nonché collaboratori esterni assunti con contratto a tempo determinato, ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile ed anche nella forma delle collaborazioni coordinate e con-